

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE n. 4/2025

resa nel procedimento con prot. n. 4 del 2025, instaurato d'ufficio *ex art.* 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata società Ginnastica Riccione SSD a R.L. (cod. aff. 001912), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

IN FATTO

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, sulla base dell'istanza della società FuturGym 2000, secondo cui *"Riccione di serie A1 GAF"* avrebbe *"gareggiato una ginnasta straniera e nella seconda un'altra. Crediamo che questo non sia possibile in quanto la ginnasta dovrebbe essere tesserata per la società straniera e quindi non è possibile che potesse gareggiare in questa competizione"*.

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi. In ragione della complessità, si rendeva necessario differire alla data odierna il termine di conclusione del procedimento per i necessari e indispensabili accertamenti fattuali e giuridici.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Per il procedimento in oggetto perveniva documento della Ginnastica Riccione S.S.D. nel quale si rappresentava, *inter caetera*, che *"la ginnasta "omissis", tesserata con il n. di tessera dalla scrivente società, ha come unica ed esclusiva cittadinanza quella italiana, pur se residente nel Principato di Monaco in forza di carta di soggiorno con scadenza 25.01.2034"*. Allegava dichiarazione della Fédération Monégasque De Gymnastique dalla quale risultava che la ginnasta non ha mai rappresentato la Federazione di Monaco in competizioni nazionali della FIG in quanto non ha la nazionalità monegasca (essendo italiana); allegava altresì carta di soggiorno e passaporto in corso di validità.

Non pervenivano Memorie dalla Società FUTURGYM 2000 SSD (cod. aff. 003214).

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge come la Società Ginnastica Riccione abbia partecipato alla 1^ Prova del Campionato di Serie A1, svoltosi in Montichiari in data 8 febbraio 2025, con le atlete Viktoriia Listunova, "omissis", "omissis" e "omissis" e alla 2^ Prova del Campionato di Serie A1, svoltosi in Ancona in data 8 marzo 2025, con le atlete "omissis", "omissis", "omissis" e "omissis".

La normativa federale e, in particolare, le Note di Carattere Generale, prevedono che per la Serie A1 sia possibile utilizzare "Ginnaste proprie e straniera residente" e "Prestito e straniera NON residente"; le medesime Note prevedono altresì che "in ogni prova del Campionato di Serie A1 e A2, la società deve utilizzare almeno tre proprie ginnaste (compreso la ginnasta straniera residente) e può avvalersi della ginnasta straniera non residente o del prestito".

La normativa federale prevede, in modo univoco, che è consentita la partecipazione di una sola "ginnasta straniera non residente", quale è indubbiamente Viktoriia Listunova. Dai documenti prodotti dalla Società Riccione e dalle evidenze documentali già acquisite deve ritenersi che la ginnasta "omissis" non potesse essere qualificata come "straniera non residente" giacché in possesso della cittadinanza italiana.

In ragione dello *status* dell'atleta, pertanto, è legittima la partecipazione della ginnasta "omissis" e, pertanto, non vi è alcun profilo di responsabilità della Società Ginnastica Riccione.

Campionato del Campionato di Serie A2 GAM.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- dichiara la piena legittimità della partecipazione della Società Ginnastica Riccione alla 1^ e 2^ Prova del Campionato di Serie A1.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e agli organi federali competenti per l'omologazione.

Roma, 3 giugno 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI
F.to Avv. Alessandro Benincampi